

N. 8890/13 Reg. Gen Trib.
N. 45398/08 N.R. mod. 21 (P.M)

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE DECIMA PENALE

In composizione monocratica nella persona del

Giudice Dott. GAETANO LA ROCCA

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale contro

S. M. nato a il , elettivamente domiciliato presso l'avvocato con studio in ; **LIBERO, CONTUMACE;** difeso di fiducia dall'avvocato con studio in

L. N. D. nato a il , elettivamente domiciliato presso l'avvocato con studio in Milano via ; **LIBERO, CONTUMACE;** difeso di fiducia dall'avvocato con studio in Milano via

T. F. nato a il , elettivamente domiciliato presso gli avvocati e con studio in Milano ; **LIBERO, CONTUMACE;** difeso di fiducia dagli avvocati con studio in Milano

B. A. nato a il , domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. in ; **LIBERO, CONTUMACE;** difeso di fiducia dall'avvocato con studio in

A. M. nato a il , elettivamente domiciliato presso l'avvocato con studio in Milano ; **LIBERO, PRESENTE;** difeso di fiducia dall'avvocato con studio in Milano via

Sentenza N. 9342/15

Del 18/09/2015

Data arresto
Data eventuale scarcerazione
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 28/09/2015

Visto

Milano,
IL SOST. PROC. GENERALE

Visto

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1

Il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M. con Re.Ge.
- b) Questura
- c) Carcere

Il

Redatta Scheda il

Per

Comunicazione all'Ufficio
Elettorale
Del Comune di

Il

Estratto all'Ufficio Campione
Penale
Per forfettizzazione

Il

Campione Penale

Art.

IMPUTATI

VEDI PAGINE SEGUENTI

CONCLUSIONI DELLE PARTI.

Il p.m. in principalità chiede l'assoluzione di tutti gli imputati perchè il fatto non sussiste ex art. 530 co II c.p.p.; in subordine per i capi 2, 3, 3^a, 5^a, 5b, 5c, 6 e 6^a chiede sentenza di n.d.p. perchè i reati sono estinti per prescrizione;

la difesa Tr... chiede l'assoluzione dello stesso perchè il fatto non sussiste;

la difesa L... si associa alle richieste del p.m.;

la difesa S... chiede l'assoluzione dello stesso perchè il fatto non sussiste ex art. 530 co I o, in subordine ex art. 530 co. II c.p.p.;

la difesa B... chiede l'assoluzione dello stesso per i capi 3 e 3^a perchè il fatto non sussiste ex art. 129 co II c.p.p.; in subordine chiede n.d.p. perchè i reati sono estinti per prescrizione; in estremo subordine chiede minimo della pena, attenuanti generiche e benefici di legge;

la difesa A... chiede l'assoluzione dello stesso perchè il fatto non sussiste ex art. 129 co II c.p.p.; in subordine chiede n.d.p. perchè i reati sono estinti per prescrizione; in estremo subordine chiede minimo della pena, attenuanti generiche e benefici di legge;

IMPUTATI

1. S. P. I. M.

- a) del delitto p. e p. dagli art.646, 61 n.11 C.P. perché, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, indebitamente si appropriava dell'autovettura Mercedes Benz CLS (g.), intestata alla società F. I. in liquidazione, già con sede in Milano, via, bene di cui aveva il possesso in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della stessa società.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.

In Milano il 07/10/2008.

- b) del delitto p. e p. dagli art.646, 61 n.11 C.P. perché, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, indebitamente si impossessava della somma di € 92.984,53 mediante l'emissione di un assegno circolare datato 06/10/2008 a suo favore: denaro di proprietà della società F. I.

di cui aveva il possesso nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della stessa società.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.

In Milano il 06/10/2008.

- c) del delitto p. e p. dagli art.646, 61 n.11 C.P. perché, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, indebitamente si impossessava della somma di € 21.000,00 mediante la disposizione di un bonifico datato 16/10/2008 a suo favore; denaro di proprietà della società F... .., di cui aveva il possesso nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della stessa società.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.

In Milano il 16/10/2008.

1.a S... M... e L... N... D...

del delitto p. e p. dagli artt.110, 646, 61 n.11 C.P. perché, in concorso tra loro, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, indebitamente si appropriavano della documentazione societaria e contabile della società F... .. 2004 srl – in liquidazione, già con sede in Milano,, beni di cui avevano il possesso poiché rispettivamente presidente e consigliere del consiglio di amministrazione della stessa società., cui la documentazione era stata affidata.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.

In Milano il 07/10/2008.

2. L... N... D... e T... F... ..

del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 nn.7 e 11, 640 C.P. perché, con artifizii e raggiri, in concorso tra loro, L... N... D... quale consigliere della F... .. 2004 srl e T... .. quale legale rappresentante della società T... .. Srl con sede in Milano,, inducevano in errore la società F... .. 2004 così conseguendo l'ingiusto profitto il primo della somma di € 175.000,00 corrispostigli da T... .. F... .. come provvigione sul debito riconosciuto, mentre il secondo del riconoscimento del credito di € 1.720.000,00, vantato nei confronti della soc. F... .. 2004, con corrispondente danno patrimoniale della società stessa.

Artifizii e raggiri consistiti inizialmente nel redarre una scrittura privata nella quale L... N... D... impegnandosi oltre i poteri attribuitigli dalla società F... .. 2004 conferiva mandato alla società portoghese "L... .. COMERCIO E INVESTIMENTOS E CONSULTING" con sede in (MADEIRA) di svolgere una consulenza sul mercato immobiliare ai fini della ricerca di un potenziale locatario di un immobile da edificare a Milano in Nella scrittura veniva convenuto che in caso di recesso ad opera del mandante quest'ultimo si impegnasse a corrispondere la somma di € 1.720.000,00 a titolo di penale. Successivamente, a seguito di recesso anticipato da parte della F... .. 2004 con altra scrittura privata L... N... D... per conto della F... .. 2004, riconosceva alla soc. "L... .. COMERCIO E INVESTIMENTOS E CONSULTING" il debito dell'importo predetto.

In data 01/02/2008 "L... .. COMERCIO E INVESTIMENTOS E CONSULTING" cedeva alla soc. T... .. Srl il credito vantato nei confronti della F... .. (N... .. 2004) dell'importo di € 1.720.000,00 e nella stessa data L... .. sottoscrive, quale legale rappresentante "pro-tempore", un'ulteriore scrittura privata con la quale riconosce il debito nei



confronti della T... Spa.

Con le aggravanti di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità nonché di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.

In Milano il 04/07/2007.

3. L. N. D. e B. A.

del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 nn.7 e 11, 640 C.P. perché, con artifizii e raggiri, in concorso tra loro, L. N. D. quale consigliere della F. I. 2004 srl e B. A., in proprio, inducevano in errore la società F. I. 2004 così conseguendone l'ingiusto profitto il primo della somma di € 130.000,00 corrispostigli da B. A. come provvigione sul prestito erogato da quest'ultimo alla F. I. 2004 a titolo di mutuo fondiario, mentre il secondo del riconoscimento del credito di € 1.280.000,00, vantato nei confronti della soc. F. I. 2004, con corrispondente danno patrimoniale della società stessa.

Artifizii e raggiri consistiti inizialmente nel redarre una scrittura privata nella quale L. N. D. impegnandosi oltre i poteri attribuitigli dalla società F. I. 2004 a restituire al B. A. l'importo di € 1.280.000 contratto dalla società "R. E. Srl con sede in Milano, via ..., società partecipata dalla F. I. 2004.

Con le aggravanti di avere cagionato alla società F. I. 2004 un danno patrimoniale di rilevante gravità nonché di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.

In Milano il 10/05/2007.

3.a L. N. D. e B. A.

del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 nn.7 e 11, 646 C.P. perché, con artifizii e raggiri, in concorso tra loro, L. N. D. quale consigliere della F. I. 2004 srl e B. A., al fine di conseguire un ingiusto profitto, inducevano in errore la società F. I. 2004 così conseguendo l'ingiusto profitto della somma di € 292.666,00 di proprietà della soc. F. I. 2004, con corrispondente danno patrimoniale della società stessa.

In particolare L. N. D., impegnandosi oltre i poteri attribuitigli dalla società F. I. 2004, impartiva disposizioni alla M. B/ Spa di effettuare due bonifici, rispettivamente dell'importo di € 200.000,00 in data 11/01/2008 e di € 92.666,00 in data 29/02/2008 con addebito sul conto corrente n.335/4591 intestato alla F. I. 2004 Srl a favore di B. A. sul suo conto corrente n. ... acceso presso il medesimo istituto bancario.

Con le aggravanti di avere cagionato alla società F. I. 2004 un danno patrimoniale di rilevante gravità nonché di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.

In Milano il 11/01/2008 e in data 29/02/2008.

4. L. N. D.

a) del delitto p. e p. dagli artt.56, 61 nn.7 e 11, 640 C.P. perché, con artifizii e raggiri, compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la società F. I. 2004, al fine di conseguire l'ingiusto profitto di € 4.100.000: non riuscendo tuttavia nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà (assegno non pagato per mancanza di fondi).



Artifici e raggiri consistiti nel porre in essere la condotta di cui al capo seguente ed in particolare pur non essendo dotato di alcun potere di firma emetteva un assegno bancario a favore della società estera Soc. _____ di Dublino dell'importo di € 4.100.000,00. Con le aggravanti di avere cagionato alla società F. I. _____ 2004 un danno patrimoniale di rilevante gravità nonché di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.

In Milano il 24/11/2008.

- b) del delitto p. e p. dall'art.494 C.P. perché, al fine di procurare a sé e ad altri (Soc. _____ avente sede a Dublino -Irlanda-, C. _____) un vantaggio, si attribuiva falsamente la qualità di amministratore o comunque di persona delegata a compiere atti dispositivi per conto della Soc. F. I. _____ 2004 (nonostante a far data dal 13/10/2008 non ricopriva più alcun ruolo all'interno della società), così emettendo un assegno bancario a favore della predetta società estera dell'importo di € 4.100.000,00.

In Milano il 24/11/2008.

5. L. _____ N. _____ D.

- a) del delitto p. e p. dagli artt. 61 nn.7 e 11, 640 C.P. perché, con artifici e raggiri, quale consigliere della F. I. _____ 2004 srl, al fine di conseguire un ingiusto profitto, induceva in errore la società F. I. _____ 2004 così conseguendo l'ingiusto profitto di € 10.000.000,00 ricevuti in forza di un contratto di apertura di credito per un importo corrispondente erogato dalla M. _____ Spa sul conto corrente intestato alla società F. I. _____ 2004 Srl ed acceso presso il predetto istituto di credito, con corrispondente danno patrimoniale della stessa Srl.

Artifici e raggiri consistiti inizialmente nel predisporre un falso verbale del consiglio di amministrazione della società F. I. _____ 2004 datato 19/07/2007 nel quale gli venivano conferiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di ricercare una linea di finanziamento; nonché nel predisporre una richiesta di postergazione del credito datata 21/08/2007, a firma di M. _____ L. _____ e indirizzata alla società S. I. _____ Spa, afferente il credito vantato da quest'ultima nei confronti della della F. I. _____ 2004 per l'importo di € 14.700.000 (rappresentanti il 49% delle quote della società della società R. E. _____ C. _____ Srl cedute da M. _____ L. _____ alla F. I. _____ 2004 e fiduciarmente intestate alla suddetta _____).

Con le aggravanti di avere cagionato alla società F. I. _____ 2004 un danno patrimoniale di rilevante gravità nonché di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.

In Milano il 24/08/2007 (data di apertura della linea di credito).

- b) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv, 61 n.2, 485 C.P. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, formava in tutto i seguenti documenti:
verbale del consiglio di amministrazione della società F. I. _____ 2004 datato 19/07/2007;
scrittura privata falsa consistente in una richiesta di postergazione del credito datata 21/08/2007, a firma di M. _____ L. _____ e indirizzata alla società S. I. _____ Spa, afferente il credito vantato da quest'ultima nei confronti della della F. I. _____ 2004 per l'importo di € 14.700.000



Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di eseguire quello di cui al superiore capo 5.a) nonché con riferimento al solo verbale del C. di A. al fine di eseguire quelli di cui al sotto indicato capi 6.a

In Milano in data antecedente e comunque prossima al 21/08/2007.

- c) del delitto p. e p. dagli artt.61 n.2, 494 C.P. perché, al fine di procurare a sé e ad altri un vantaggio, sostituiva illegittimamente la propria persona a quella di M. L. socio di riferimento della F.I. 2004 Srl.

In particolare apponeva la firma apocrifia di M. I. sulla scrittura privata di cui al superiore capo di imputazione.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di eseguire quello di cui al superiore capo 5.a)

In Milano in data antecedente e comunque prossima al 21/08/2007.

6. L'INIZIATIVA DI ... (deceduto)

- a) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 nn.7 e 11, 640 C.P. perché, con artifizii e raggiri, in concorso tra loro, L. D. e S. quali consiglieri della F.I. 2004 Srl e B. R. (deceduto) già nella qualità di legale rappresentante della società B. Srl già con sede in Panama City (PANAMA) via ... cessata, inducevano in errore la società F.I. 2004 così conseguendo l'ingiusto profitto di € 11.350.000,00 ricevuti in forza di due contratti di apertura di credito per l'importo corrispondente, erogato sul conto corrente intestato alla società F.I. 2004 Srl, società interamente partecipata dalla J. S.A., con corrispondente danno patrimoniale della F.I. 2004 Srl e per essa della citata S.A. in quanto socio di riferimento.

Artifizii e raggiri consistiti nel predisporre le seguenti operazioni societarie ed immobiliari al fine di ottenere un diretto profitto; operazione attuata mediante i seguenti passaggi:

- in data 21/12/2006 il socio unico J. S.A., su istanza di L. D. e senza la necessaria verifica degli amministratori fiduciari, nomina Amministratore Unico della stessa B. Srl, proprio B. R.
- in data 28/12/2006 la società J. S.A. cede e trasferisce l'intera partecipazione detenuta nella B. Srl alla F. Srl, corrente in Milano, via ... rappresentata da B. R.
- il 15/02/2007 la B. Srl acquista la titolarità delle quote di partecipazione nel capitale sociale della V. divenendone socio unico;
- in data 28/03/2007 la E. Srl, in persona dell'A.U., R. e la F. Srl, sottoscrivono un contratto di compravendita del terreno denominato "Basiglio 1" al prezzo di € 10.800.000,00 + IVA, per un totale di € 12.960.000,00;
- nella stessa data del 28/03/2007 la V. S.N. Srl, in persona del legale rappresentante B. R. cede alla F. Srl la proprietà dei terreni denominati "Basiglio 2" al prezzo di € 2.800.000,00 + IVA, per un totale di € 3.360.000,00;
- in data 06/09/2007, la F. Srl, in persona dell'A.U. B. R. cede alla società di diritto panamense B. S.A. l'intera partecipazione detenuta nella B. Srl al prezzo di € 51.654,00;
- nella stessa data del 06/09/2007, la B. Srl, in persona dell'A.U., B. R. cede alla società di diritto panamense V. S.A. l'intera partecipazione detenuta nella V. Srl.



Con le aggravanti di avere cagionato alla società F... 2004 un danno patrimoniale di rilevante gravità nonché di avere commesso L... Ni... D... e S... IM... il fatto con abuso di prestazione d'opera.

In Milano dal 10.08.2007 (data di apertura del conto corrente 4591 presso Mediobanca Spa)

6.a L... Ni... D..., S... IM... e A... M...

del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 nn.7 e 11, 640 C.P. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, L... Ni... D... e S... quali consiglieri della F... 2004 Srl ed A... M... nella qualità di legale rappresentante delle società A... Srl ed I... A... Srl, tutte con sede in Milano, via V... al fine di conseguire un ingiusto profitto, inducevano in errore la società F... 2004 così conseguendo l'ingiusto profitto si € 4.500.000,00 ricevuti in forza di un contratto di apertura di credito per l'importo corrispondente, erogato dalla M... Spa sul conto corrente intestato alla società F... 2004 Srl ed acceso presso il predetto istituto di credito, con corrispondente danno patrimoniale della stessa Srl.

Artifici e raggiri consistiti nel predisporre un'apparente situazione di compravendita immobiliare sulla base della quale chiedere l'apertura di una linea di credito; operazione attuata mediante i seguenti passaggi:

- o predisposizione di un falso verbale del consiglio di amministrazione della società F... 2004 datato 19/07/2007 (Cfr. superiore capo 5 b) nel quale venivano conferiti a L... Ni... D... e a S... M... poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di ricercare una linea di finanziamento per operazioni immobiliari da intraprendere;
- o stipula delle seguenti scritture private:
 - in data 15/06/2007 cessione di terreni di proprietà siti nel territorio di F... (Roma), Località... (censiti al catasto sul foglio n.23, mappale 135, 225 e 226) della F... 2004 a favore della società A... Srl;
 - in data 09/01/2008 cessione da parte della A... Srl degli stessi terreni a favore della F... A... Srl;
 - in data 10/01/2008 cessione da parte della F... A... Srl degli stessi terreni a favore della società F... 2004

Con le aggravanti di avere cagionato alla società F... 2004 un danno patrimoniale di rilevante gravità nonché di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.

In Milano in data successiva e presumibilmente prossima al 19/07/2007

7 L... Ni... D...

a) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 61 nn.7 e 11, 640 C.P. perché, con artifici e raggiri e con più azioni ed omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, inducevano in errore la società F... 2004 così conseguendo l'ingiusto profitto di € 199.800.000,00 di proprietà di P... A..., che pagava con le seguenti modalità:

- assegno bancario datato 06.08.2007 nr. 0010635642 dell'importo di €. 50.000/00 tratto dal c/c nr. 213 acceso presso la filiale di F... (PZ) della Banca Popolare di Bari;
- bonifico bancario datato 22.08.2007 per l'importo di €. 22.000/00 a favore del c/c () intestato "STUDIO LEGALE... T", acceso presso la filiale di della BIPOP CARIRE;



- bonifico bancario datato 23.10.2007 per l'importo di €. 30.000/00 a favore del c/c 9166 (ABI 03070 - CAB 0101) intestato "F. I. S. 2004 S.r.L.", acceso presso la filiale di Milano - C.so Italia della Banca Popolare di Bergamo;
- bonifico bancario datato 24.10.2007 per l'importo di €. 12.000/00 a favore del c/c 9166 (ABI 03070 - CAB 0101) intestato "F. I. S. 2004 S.r.L.", acceso presso la filiale di Milano - C.so Italia della Banca Popolare di Bergamo;
- pagamento in data 05.11.2007 della somma complessivamente pari ad €. 53.800/00 corrisposta a mezzo nr. 6 assegni circolari della BANCA MERIDIANA filiale di (PZ) emessi all'ordine "AC P S.r.L.";
- bonifico bancario datato 19.11.2007 per l'importo di €. 16.800/00 a favore del c/c 9166 (ABI 03070 - CAB 0101) intestato "F. I. S. 2004 S.r.L.", acceso presso la filiale di della Banca Popolare di Bergamo;
- bonifico bancario datato 30.11.2007 per l'importo di €. 10.000/00 a favore del c/c 1011 (ABI 03070 - CAB 0101) intestato "S. S. S. S. S.", acceso presso la filiale di Pavia della BIPOP CARIRE;
- bonifico bancario datato 01.02.2008 per l'importo di €. 5.000/00 a favore del c/c 9166 (ABI 03070 - CAB 0101) intestato "F. I. S. 2004 S.r.L.", acceso presso la filiale di Milano - della Banca Popolare di Bergamo.

Artifici e raggiri consistiti nell'aver indotto P. A. a credere che l'appartamento sito in Milano, via fosse, contrariamente al vero, nella disponibilità della A. S. e che quest'ultima fosse intenzionata ad alienarlo nonché nell'aver predisposto n.3 lettere di cui due datate 18/02/2008 e una datata 11/09/2008 su carta intestata della predetta S. riportanti la firma apocrifia del commissario liquidatore.

Con le aggravanti di avere cagionato a P. A. un danno patrimoniale di rilevante gravità nonché di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.

In Milano e Pavia dal 6/8/2007 al 1/12/2008.

- b) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv, 61 n.2, 494 C.P. perché, con più azioni ed omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di procurarsi un vantaggio, si attribuiva falsamente la qualità di commissario liquidatore della A. S. formando le lettere di cui al superiore capo di imputazione.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per eseguire quello di cui al precedente capo di imputazione.

In Milano il 18/02/2008 e in data 11/09/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 22 ottobre 2012, S. P. M., L. N. D., T. F., B. A. e A. venivano chiamati a rispondere dei reati in epigrafe loro rispettivamente ascritti.

Il processo si svolgeva, in presenza dell'imputato A. e in assenza dei restanti prevenuti, alle udienze dell'11 dicembre 2013, 10 marzo, 7 aprile, 2 luglio e 10 novembre 2014, 20 febbraio, 11 maggio e 18 settembre 2015.

L'istruttoria dibattimentale consentiva l'acquisizione di copiosa produzione documentale delle parti, oltre all'escussione dei testi P., P. e F. ed all'esame dell'imputato A., con rinuncia delle parti agli ulteriori testi.

Infine, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.

1. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione di taluni degli episodi delittuosi contestati e la radicale assenza di elementi probatori in relazione ad altri, in uno alla necessaria riqualificazione dell'ipotesi contemplata al capo 7 b), suggeriscono una preliminare distinzione nel percorso motivazionale, da suddividersi – per esigenze di razionalità metodologica – raggruppando gli addebiti, per classi omogenee, sulla scorta del relativo esito processuale.

2. Giova peraltro premettere, ai fini di un miglior ambientamento dei comportamenti condensati nelle diverse imputazioni, una breve ricostruzione delle vicende che hanno condotto al presente processo: vicende che trovano la propria origine nel contesto della società F. I. 2004 s.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, anche "F. I.") – in seno alla quale gli imputati L. e S. hanno ricoperto le cariche di consiglieri di amministrazione – e che, dall'angolo visuale della pubblica accusa, si sarebbero tradotte in una duplice macrocategoria di reati contro il patrimonio, avendo il Pubblico Ministero contestato, a seconda dei casi (ed oltre ai reati strettamente strumentali al perseguimento del fine di lucro tipico dei reati a sfondo patrimoniale), i delitti di cui agli artt. 646 c.p. (rinvenendo, talvolta, condotte distrattive del patrimonio sociale) e 640 c.p. (profilando, talaltra, condotte truffaldine ai danni dell'ente dagli anzidetti imputati amministrato). Trattasi, nel dettaglio, di ipotesi accusatorie mutate da numerose denunce-querelle presentate da M. L. e V. R. – il primo a vario titolo relazionatosi con i vertici della F. I., o, comunque, con i rimanenti imputati; il secondo quale amministratore

unico dell'ente dall'ottobre 2008 – ed aventi ad oggetto asserite attività illecite realizzate, appunto, mediante condotte artificiose o predatorie ai danni del medesimo veicolo societario. Sennonché, vale subito la pena rilevare, l'istruttoria è rimasta scevra della prova testimoniale ritraibile dai querelanti ed in particolare dal V... , che si è deliberatamente sottratto al contraddittorio dibattimentale (cfr., in proposito, corrispondenza, anche a mezzo posta elettronica, in atti): ciò che, in definitiva, ha privato il compendio probatorio di un rilevante (se non talvolta decisivo) apporto conoscitivo, di cui il giudice – evidentemente – deve limitarsi a prendere atto.

3. Tanto precisato, è ora possibile, in base al programma d'azione tratteggiato in premessa, muovere dalle contestazioni per le quali – essendo maturato il termine prescrizione normativa fissato – occorre senz'altro procedere alla declaratoria di estinzione del reato.

3.1. Non pare superfluo in argomento rimarcare, in ossequio a granitico orientamento giurisprudenziale (cristallizzato, invero, dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte), che – in linea teorica – *“in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "fictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento”* (Cass. Sez. Un., n. 35490/2009). Ne consegue, dunque, che, in mancanza di elementi che facciano apparire evidente la necessità di un proscioglimento, non resta al giudice che dichiarare l'intervenuta prescrizione dei reati al suo vaglio; qualora le risultanze processuali, in altre parole, siano tali da condurre a diverse ed alternative interpretazioni, senza che risulti evidente la prova dell'estraneità dell'imputato al fatto criminoso, non può essere applicata la regola di giudizio lumeggiata dall'art. 530 comma 2 c.p.p., (la quale, come noto, equipara la prova incompleta, contraddittoria o insufficiente alla mancanza di prova), ma va invariabilmente dichiarata la causa estintiva della prescrizione (in proposito, cfr. Cass. pen. sez. VI, n. 48527/2003; Cass. pen. sez. V, n. 4349/2008; da ultimo, Cass. pen. sez. V, n. 15613/2015).

3.2. Alla luce di siffatte coordinate di principio, in assenza di elementi che corroborino la sicura insussistenza del fatto ovvero l'acclarata estraneità al medesimo degli imputati cui risultano ascritte le rispettive condotte tipiche, deve pervenirsi a declaratoria di estinzione del

reato per decorso del termine prescrizionale in relazione agli addebiti di cui ai capi 5), 6) e 7a), sui quali conviene partitamente soffermarsi.

3.2.1.1. Merita in primo luogo evidenziarsi, con precipuo riguardo ai capi 5) e 6) (che, stante la perfetta sovrapposibilità delle relative osservazioni, possono essere trattati congiuntamente), che i momenti consumativi delle ipotesi delittuose ivi delineate, alla luce di quanto indicato formalmente nel decreto di citazione e di quanto è possibile sostanzialmente evincere dalla trama fattuale delle imputazioni, debbono radicarsi, per il capo 5), rispettivamente al 24 (capo 5a) ed al 21 agosto 2007 (capi 5b e 5c); laddove, per il capo 6) parte prima, il *dies a quo* prescrizionale va fissato al 10 agosto 2007. Ne deriva dunque senza dubbio, per la totalità delle contestazioni in esame, l'intervenuto limite temporale della *potestas puniendi*: i termini finali di prescrizione dei suddetti reati appaiono infatti spirati, dovendo essi appuntarsi, nell'ordine, al 24 febbraio (capo 5a), al 21 febbraio (capi 5b e 5c) ed al 10 febbraio 2015 (capo 6 prima parte).

Né, a suggerire lo spostamento dei predetti momenti prescrizionali, può soccorrere il differimento dell'udienza del 16 settembre 2013 fino all'11 dicembre 2013, giusta adesione di alcuni difensori all'astensione di categoria: in disparte l'inconcludenza, nella specie, del richiamo (essendo, per vero, ugualmente decorsi i termini massimi di prescrizione anche a voler computare gli ottantasei giorni in parola), va sottolineato che detta "finestra" temporale non appare suscettibile di tradursi in una sospensione della prescrizione, il rinvio dell'udienza del 16 settembre essendosi reso necessario, tra l'altro, per il perfezionamento delle notifiche agli imputati S. ..., A. ... e B. ..., oltre che per F. ...

3.2.1.2. Non diversamente deve argomentarsi in riferimento al capo 7a), del quale tuttavia, in virtù delle indicazioni in fatto contenute nell'imputazione stessa, occorre in prima battuta rideterminare il momento consumativo (e, pertanto, il termine prescrizionale iniziale). Dalla semplice disamina dell'elenco dei pagamenti e dei bonifici in prospettiva accusatoria etiologicamente conseguenti alle condotte artificiose del L. ... (costituenti, quindi, altrettanti, duplici eventi di danno/profitto, secondo il classico schema del reato a consumazione prolungata), si desume che l'ultima dazione (un bonifico bancario per l'importo di euro 5.000,00) si sarebbe verificata in data 1 febbraio 2008: sicchè, con ogni evidenza, da quel momento (e non già dall'1 dicembre 2008, come erroneamente riportato in imputazione) ha preso a maturare l'arco prescrizionale, giunto perciò a compimento l'1 agosto 2015.

3.2.2. Sotto diverso profilo, non è dato per i delitti in esame ravvisare alcun elemento in grado – secondo i predicati della giurisprudenza dianzi riportata – di confortare un'immediata e manifesta declaratoria di assoluzione "nel merito" dei relativi imputati.

3.2.2.1. Principiando dalle contestazioni coagulate al capo 5), segnatamente, l'analisi del compendio documentale riverbera l'esistenza sia dell'atto di postergazione, datato 19 aprile 2007, del credito vantato da S. s.p.a. nei confronti di Fi. Ir. s.r.l. (cfr. documento *sub* 6 della sottocartella rubricata "denuncia 23.5.2009"), sia la conforme richiesta in carta intestata "Ing. Mc. ..." del 21 agosto 2007 (*ivi*, documento *sub* 5), sia, da ultimo, l'ulteriore dichiarazione di postergazione del credito da parte di S. s.p.a. del 22 agosto 2007 (*ivi*, doc. *sub* 7); tanto basta ad escludere, nella specie, la pronta formulabilità di sentenza assolutoria per insussistenza del fatto ovvero per estraneità ad esso dell'imputato L. (amministratore della Fi. Ir. s.r.l.).

3.2.2.2. Del pari, con riferimento all'articolata contestazione enucleata nella prima parte del capo 6), a precludere ogni pronuncia "ictu oculi" assolutoria sovviene una pluralità di documenti in atti, tra i quali – in particolare – la cessione, da parte di J. s.a., della quota detenuta in B. s.r.l. ad F. e P. s.r.l. (cfr. documento *sub* 9 del sottofascicolo rubricato "denuncia 6.4.2009"), l'atto di cessione dei terreni denominati "Basiglio 1" da parte di B. s.r.l. (in persona di B. R.) alla I. B. N. s.r.l. del 28 marzo 2007 (*ivi*, documento *sub* 13), nonché quello dei terreni denominati "Basiglio 2" – in tutto analogo ed in pari data – tra la V. s.n. s.r.l. (in persona di B. R.) e la medesima parte acquirente (*ivi*, documento *sub* 14); l'atto di cessione dell'intera partecipazione in B. s.r.l., da parte di I. P. s.r.l., alla società di diritto panamense B. L. s.a. del 6 settembre 2007 (*ivi*, documento *sub* 15), e quello – di nuovo in tutto analogo, ed in pari data – di cessione, da parte di B. s.r.l., dell'intera partecipazione detenuta in V. s.r.l. alla società di diritto panamense V. C. s.a. (*ivi*, documento *sub* 16). Operazioni che, invero, risultano prive di una valida e chiaramente comprensibile ragione economica, sia per il ristretto lasso temporale occorrente tra i vari passaggi proprietari, sia per l'identità, in molti casi, delle persone fisiche effettivamente amministranti gli enti in questione, sia per il domicilio fiscale delle società ultime beneficiarie delle cessioni in esame.

3.2.2.3. In senso analogo, infine, deve opinarsi rispetto al capo 7a), la documentazione in atti (ed in particolare i dettagli delle movimentazioni bancarie della F. Ir. s.r.l.) e le dichiarazioni del teste P. (cfr. trascrizioni udienza del 10 novembre 2014, pp. 6 e ss.) concorrendo a tratteggiare (quantomeno) un principio di prova in ordine alla effettività dei passaggi di denaro in favore della Fi. Ir. s.r.l. e, in ultima analisi, dell'imputato L., laddove le dichiarazioni del teste P. in merito all'estraneità dell'immobile in via C. n. 15 rispetto al patrimonio di A. (cfr. trascrizioni udienza del 10

novembre 2014, pp. 15 e ss.) riflettono l'idoneità decettiva della condotta ascritta in imputazione al prevenuto.

3.2.3. Del resto, tanto in ordine ai reati addebitati *sub* 5) e 7a) a L. [redacted], quanto all'ipotesi delittuosa ascritta *sub* 6), prima parte, a quest'ultimo e a S. [redacted], inesistente si è mostrato il contributo prestato dagli imputati alla ricostruzione fattuale degli eventi, così venendo a mancare un ulteriore, concreto elemento alla piattaforma gnoseologica potenzialmente a sostegno della invocata sentenza assolutoria.

4. A diverse conclusioni merita invece pervenirsi, pur a fronte del pacifico decorso del *dies ad quem* di prescrizione, in riferimento ai capi 2), 3), 3.a e 6.a, rispetto ai quali, invero, le emergenze dibattimentali ed una sommaria analisi della formulazione accusatoria restituiscono la possibilità di ravvisare – *ictu oculi* – l'insussistenza dei fatti contestati.

4.1. Tanto rileva, in primo luogo, in riferimento al capo 2) di imputazione, rispetto al quale difetta, in radice, qualunque evidenza del carattere asseritamente truffaldino della sequenza di operazioni che hanno condotto al conferimento del mandato alla società L. [redacted] C. [redacted] I. [redacted] e C. [redacted] la E. [redacted] l.d.a. e, successivamente, al recesso da parte della F. [redacted], nonché, infine, alla cessione del credito ed al riconoscimento di debito in favore di T. [redacted] s.r.l.; né detto carattere è possibile desumere dalla – di per sé neutra – avvenuta stipulazione di siffatti negozi giuridici, la stessa non apparendo bastevole ad illuminare – *ex se* – la ragione realmente sottesa al perfezionamento dei vari momenti contrattuali. A ciò si aggiunga che la somma di euro 175.000 (in ipotesi d'accusa costituente provvigione sul riconoscimento del debito, lucrata da L. [redacted]) risulta, in realtà, corrisposta personalmente dal coimputato T. [redacted] (cfr. documento *sub* 14 sottofascicolo rubricato "denuncia 1.12.2008") anteriormente alla cessione del credito di 1.720.000 euro alla T. [redacted] s.r.l. da parte di L. [redacted] C. [redacted] l.d.a. (avvenuta in data 1 febbraio 2008: cfr. documento *sub* 4 sottofascicolo rubricato "denuncia 1.12.2008").

4.2. Considerazioni di analogo tenore occorre tratteggiare in ordine ai capi 3 e 3.a., che, per affinità tematica, possono essere analizzati congiuntamente.

Ciò che invero si evince dalla documentazione prodotta dalla difesa B. [redacted] è, per un verso, l'esistenza, presso lo studio di L. [redacted], di un fascicolo riservato a nome e per conto del primo, e, dall'altro (e soprattutto), l'effettivo conferimento nella F. [redacted] per il tramite e lo "schermo" di L. [redacted] di ingenti somme di denaro da parte di B. [redacted], in tal senso sollecitato dal coimputato. Tanto spiega, dunque, l'origine del riconoscimento di debito e la (lecita) causale dei bonifici per 292.666 euro a favore dello stesso B. [redacted]; i quali, in ultima analisi, non si traducono né in un ingiusto profitto con danno per la società, né in

una distrazione di denaro compiuta, in spregio all'oggetto sociale, dall'amministratore L.

Prova ulteriore ne sia che B' è stato, da ultimo, ammesso in via chirografaria, per complessivi euro 1.508.160,73, al passivo fallimentare della F. I.

4.3. Non diversamente, infine, deve affermarsi ove si ponga mente alla contestazione veicolata *sub* 6.a., atteso che – recisamente – il fatto ivi descritto non può in alcun modo ricondursi alla fattispecie di truffa.

A privare il sostrato fattuale di tipicità rispetto alla predetta figura delittuosa, infatti, contribuisce in termini di per sé decisivi la circostanza per cui nessun evento di danno/profitto è dato scorgere tra le pieghe dell'imputazione, limitandosi essa a postulare l'avvenuta concessione di un credito bancario per euro 4.500.000 alla F. I. In ..., senza alcuna evidenza delle sorti di tale somma; il che, a tutta prima, conduce inevitabilmente a ritenere – anche a voler ammettere il carattere truffaldino delle condotte contestate, ed anche a tacere il fatto che nessun atto di disposizione patrimoniale antecedente all'evento ed etiologicamente efficiente rispetto a quest'ultimo può ritrarsi dalla formulazione dell'addebito – che il supposto soggetto passivo dei comportamenti ingannatori abbia, in realtà, piuttosto beneficiato di una (peraltro significativa) locupletazione patrimoniale.

Difettando, quantomeno, il binomio di eventi tipici di danno e correlativo profitto che contrassegnano il delitto di truffa, dunque, non resta che pronunciare sentenza di assoluzione – già da una sommaria lettura del capo 6.a – per tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

5. L'esigenza di analoga pronuncia assolutoria, peraltro, si riflette senz'altro in relazione agli ulteriori capi di imputazione *sub* 1a), 1b), 1c), 1.a, 4a) e 4b), non avendo le ipotesi accusatorie – quand'anche non claudicanti sul terreno della sussunzione penalistica – trovato conferma alcuna nelle risultanze dibattimentali.

5.1. Giova muovere dagli addebiti annoverati al capo 1) (tutti elevati al solo S.A.T.), la cui identica oggettività giuridica consente una comune trattazione.

5.1.1. Anzitutto, con riferimento alla materialità della contestata appropriazione della Mercedes CLS tg. ..., merita evidenziare che l'unica emergenza probatoria, peraltro di carattere indiretto, sul punto, è costituita dal manoscritto (documento *sub* 5 sottofascicolo rubricato "denuncia 6.4.2009") in cui l'allora amministratore V. ... il 16 gennaio 2009, dà atto dell'avvenuta restituzione del veicolo da parte di L' ... Di talchè, non solo non è possibile stabilire se – al 7 ottobre 2008 (*tempus commissi delicti*, in ipotesi d'accusa) – la disponibilità dell'autovettura in esame fosse (ed eventualmente per quale motivo) fuoriuscita dalla sfera societaria; ma lo scarno quadro indiziario neppure consente, *a fortiori*, di desumere alcunché in ordine alla responsabilità di S. ... per detta supposta distrazione, essendo

invero la Mercedes stata riconsegnata da soggetto diverso da colui che, in prospettiva accusatoria, tale distrazione avrebbe nei fatti compiuto. L'impossibilità di stabilire l'effettivo perfezionamento di quest'ultima (con conseguente interversione del possesso a vantaggio dell'imputato) impone, pertanto, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

5.1.2. Tanto deve ribadirsi, *mutatis mutandis*, per i successivi capi 1b) e 1c), la cui analisi non può prescindere, evidentemente, da un'indagine accurata sulla documentazione bancaria confluita nel fascicolo processuale.

Ora, vero è che, dalla osservazione delle movimentazioni sul conto corrente n. 0002/000/025477 intestato a F. Ir. (cfr. documento *sub* 2 sottofascicolo rubricato "denuncia 14.11.2008"), si ricava l'emissione, in data 6 ottobre 2008, di assegni circolari per euro 92.984,53; tuttavia, al contempo, in pari data si annota il versamento di un bonifico a favore dell'ente – per euro 98.000 euro – da parte dell'imputato S. (recante causale "finanz. da presidente"). Sicché in definitiva – in disparte l'eventuale tipicità di tale condotta nel contesto del diritto penale del fallimento (segnatamente, in presenza degli ulteriori elementi costitutivi di fattispecie, alla stregua dell'art. 216 comma 3 l.fall.) ovvero del diritto penale societario – difetta nella specie l'oggettività giuridica del reato contestato, nessun documento patrimoniale per la società – anche in ragione della contestualità delle operazioni in dare e avere – refluendo dalle operazioni in parola.

Del pari, rispetto al capo 1c), se è indubbia l'effettuazione di un bonifico (il 14 ottobre 2008) a favore di S. (con causale "rimborso finanziam. infruttifero"), è altrettanto palese, in pari data, il versamento sul medesimo c/c di assegni fuori piazza per euro 21.732,39: con la conseguenza, nuovamente, di una predicabile lesività della condotta rispetto ad altri beni giuridici (su tutti, la *par condicio creditorum*), ma non – in assenza di certezze sulla effettività della "causa" sottostante all'atto dispositivo – alla stregua del paradigma appropriativo di cui all'art. 646 c.p.

5.1.3. Né, attesa l'assoluta laconicità dell'imputazione (ove del tutto genericamente viene menzionata la "documentazione contabile e societaria"), è consentito giungere a declaratoria di condanna per il capo 1.a, ciò naturalmente non precludendo – ancora una volta – eventuali responsabilità degli imputati in differenti contesti (in particolare, ove effettivamente si tratti delle scritture contabili presidiate dall'art. 216 comma 1 n. 2 l.fall.).

5.2.1. Quanto poi alla imputazione di cui al capo 4a, dalla semplice descrizione dei fatti deve rilevarsi l'inconferenza della fattispecie di (tentata) truffa sotto una pluralità di aspetti, tutti peraltro corollari dell'assenza, in radice, di qualunque cooperazione artificiosa dell'agente con il soggetto passivo individuato dal Pubblico Ministero (vale a dire la F. Ir.):

soggetto che invero non è stato indotto in errore e non ha di conseguenza compiuto alcun atto dispositivo, risultando anzi quest'ultimo, semmai, l'esito di una unilaterale condotta dell'imputato, insuscettibile, in quanto tale, di trovare adeguata sistemazione nel perimetro di tipicità dell'art. 640 c.p. Né, d'altra parte, nulla essendo emerso in ordine alla ragione economica sottesa all'emissione del contestato assegno, risulta esercizio di mera congettura l'individuazione degli ulteriori elementi di fattispecie (non perfezionati in quanto arrestatasi alla soglia tentata, ma quantomeno da profilarsi sullo sfondo delle condotte ascritte) rappresentati dal danno e dal profitto.

5.2.2. Il difetto di qualsivoglia induzione in errore del soggetto passivo conduce poi, sotto altro aspetto, a negare la configurabilità del delitto di sostituzione di persona addebitato al capo 4b. Se infatti, in linea di principio, *“il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio”* (Cass. pen. sez. VI, n. 9470/2010), presupposto indefettibile, a tal fine, si appunta nel sostrato ingannatorio e decettivo che accomuna le due fattispecie: comun denominatore che invece, per le ragioni dianzi esposte, appare nella vicenda in esame inesistente.

6. Con riguardo al capo 7b, giova infine giungere, *in limine*, a pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela, previa riqualificazione del fatto entro lo schema del falso materiale in scrittura privata.

Si rimprovera segnatamente a L. ..., in punto di fatto, di aver formato alcune lettere (cfr. documenti *sub* 26 e 29 sottofascicolo rubricato “denuncia 24.6.2009”) per conto di Assolavoro scarl, attribuendosi falsamente la qualità di commissario liquidatore della società; e, nel dettaglio, di avervi apposto la firma (evidentemente apocrifa) di quest'ultimo. Senonché, detta condotta integra plasticamente il diverso reato tratteggiato dall'art. 485 c.p., il quale punisce appunto *“la modificazione di una realtà documentale preesistente rispetto a quella che l'autore del falso fa apparire”* (cfr., *ex multis*, Cass. pen. sez. II, n. 28076/2012). A detta riqualificazione, nondimeno, deve immediatamente conseguire la declaratoria di improcedibilità del reato per difetto di querela, secondo la formula riportata in dispositivo.

P.Q.M.

v. l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

SANTUCCI IMBROGLIO, LUIGI NICOLA DE LUCA, TULLIO FERRARO, BRUNO ANTONI e
ALBERTO M... dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1 punti a), b) e c), 1.a), 2), 3), 3.a),
4 punti a e b) e 6.a) perchè il fatto non sussiste

v. l'art. 531 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di LUIGI NICOLA DE LUCA e SANTUCCI IMBROGLIO in
ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 5), 6) e 7a) perchè estinti per prescrizione
precisandosi, in relazione al capo 7), che la data ultima di consumazione del reato va fissata
all'1 febbraio 2008

v. l'art. 529 c.p.p.

DICHIARA


non doversi procedere nei confronti di LUIGI NICOLA DE LUCA, in relazione al reato ascritto al
capo 7b, qualificato lo stesso come falso materiale in scrittura privata ex art. 485 c.p., perchè
l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela

visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.

INDICA

in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 18.9.2015

Il Giudice


Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.

Cavallini

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITO 933
MILANO IL 28/9/2015

Il Cancelliere
Dott.ssa Elisabetta FERRARI
